

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

L'ASSESSORE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e, in particolare, l'articolo 14;
- VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 1962, n. 28, riguardante l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione 12 novembre 1975, n. 913, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di pesca marittima, in forza del quale la Regione esercita le attribuzioni dell'ex Ministero della Marina Mercantile in materia di pesca nel mare territoriale;
- VISTA la Legge Regionale 10 aprile 1978, n. 2, riguardante le nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 01/Area 1°/S.G. del 04/01/2021, con il quale è stato nominato Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Antonino Scilla;
- VISTO il Decreto n. 70970 del 15/02/2022 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, e Forestali, riguardante le modalità di attuazione per l'anno 2022 dell'interruzione temporanea dell'attività di pesca per le unità autorizzate all'esercizio dell'attività con il sistema a strascico - comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti - ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca;
- VISTO il proprio D.A. n. 6 del 16 marzo 2022, recante disposizioni in materia di interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca per l'anno 2022;
- RIENUTO che il D.A. n. 6 del 16 marzo 2022 necessita di opportuna integrazione;

DECRETA

Il D.A. n. 6 del 16 marzo 2022 è integrato con il presente articolo

ART. 1

Durante il periodo di interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca di cui all'art. 1 del D.A. n. 6 del 16 marzo 2022, è consentito entro le 12 miglia di esercitare l'attività di pesca e le operazioni di sbarco nelle acque e nei porti del Compartimento Marittimo in cui si attua la misura, anche alle unità da pesca provenienti da altri Compartimenti Marittimi.

Il D.A. n. 6 del 16 marzo 2022 rimane integralmente vigente per tutto quanto non modificato e/o integrato dal presente Decreto.

Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, assumendo nello stesso momento della pubblicazione valore legale, inoltre, sarà pubblicato sul sito internet del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea ai sensi dell'articolo 68 della L. R. 12/08/2014, n. 21, come sostituito dal comma 6 dell'art. 98 della L. R. 9/2015.

Palermo, 25 luglio 2022

L'ASSESSORE
Antonino Scilla